

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Imposta di bollo: operazioni soggette e operazioni esenti

29/09/2021

SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE: BOLLO DI € 2,00

Operazioni soggette ovvero esenti da imposta di bollo		
Fattispecie	Riferimento normativo ovvero chiarimento ministeriale	Applicazione dell'imposta di bollo (€ 2,00) per importi superiori ad € 77,47
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo	Artt. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72	Soggette ad imposta di bollo
Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale	Artt. Da 7 a 7-septies DPR 633/72	Soggette ad imposta di bollo
Escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)	Art. 15 DPR 633/72	Soggette ad imposta di bollo
Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.	Nota AdE 26/1/2001, n. 6/E e nota Min. Fin. 7/12/1974, n. 432130	Sono <u>soggette</u> ad imposta di bollo se presentate da: - Amministratori; - prestatori attività lavorative a progetto; - parasubordinati in genere; - lavoratori autonomi. Sono <u>esenti</u> da bollo le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti
Esportazioni di beni	Art. 8, lett. A e B) del DPR 633/72; art. 15, c. 3, della Tariffa allegata al DPR 642/72, RM 6/6/1978 n. 290586	Sono esenti dall'imposta di bollo: - le esportazioni dirette; - le esportazioni indirette; - le esportazioni triangolari
Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazioni di intento	Art. 8, lett. C), DPR 633/72	Sono soggette all'imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione

		all'interno della fattura (CM 1/8/1973, n. 415755)
Cessioni intracomunitarie di beni	Artt. 41 e 58 DL 331/93	Sono esenti dall'imposta di bollo: - le cessioni intracomunitarie cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993; - le trilogazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993
Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione	Alt. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972., Nota Ministero finanze 1 agosto 1973. n. 415755, Nota Ministero finanze 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11 aprile 1973. n. 233-316/30819/8	Sono <u>esenti</u> dall' imposta bollo le fatture non imponibili di cui all'art.8-bis unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione merci. Le altre operazioni indicate nell' art. 8-bis del D.P.R. n.633/1973 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, <u>soggette</u> a bollo nella misura di 2 euro,se di importo superior a euro 77,47
Servizi internazionali	Art. 9 del D.P.R. N.633/1972 nota minister finanze 6 giugno 1978 n.2905886	In linea generale sono soggetti ad imposta di bollo. Sono esenti dall'imposta di bollo i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente esportazione di merci.
Cessioni ad esportatori abituali	Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972	Sono <u>soggette</u> ad imposta di bollo. Sono <u>esenti</u> le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successive esportazione a cura

		dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1/8/73, n. 415755) In assenza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n.411861).
Note di credito (variazione in diminuzione)	Art. 26 del D.P.R. n. 333/1972	Sono soggette ad imposta di bollo le note di credito: - senza indicazione dell'IVA - riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.
Note di debito (variazioni in aumento)	Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972	Costituiscono delle fatture inte grative; conseguentemente seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo.
Fatture miste	Risoluzione 3 luglio 2001, n.98/E e istanza di interpello n.491 del 20 luglio 2021	Le fatture emesse a fronte di più operazioni, cui corrispettivi in parte non sono assoggettate ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47. NB: se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerale, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l'esenzione da bollo di cui all'art. 5 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Regime forfettario per I professionisti	Circolare 7/2003, e Ris. 365/2008	Applicazione dell'imposta di bollo

Reverse charge	Circolare 29 dicembre 2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 1993	Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a reverse charge sono esenti dall'imposta di bollo in considerazione del fatto che risultano comunque assoggettati ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/ committente). Rientrano in tale fattispecie anche i casi di reverse charge cd. "interno" previsti dall'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/72 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); non le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).
Autofattura	Art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972	Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo. Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono soggette ad imposta di bollo.
Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati e accordi internazionali	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n.633/197	Esenti dall'imposta di bollo

Per approfondimenti

Studio Piona

- Dott. Lorenzo Magni: lorenzo.magni@studiopiona.it



STUDIO PIONA